

## 1.1 Formazione dei lavoratori

(Art. 37 D.lgs 81/08 e CSR/221) Corso di formazione base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché alla formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.1, composto da due moduli:

	ore	aggiornamento
<b>Modulo1 trasversale, per tutte le classi a rischio</b>		
	4	
<b>Modulo2 rischi specifici</b>		
Per attività a rischio BASSO	4	
Per attività a rischio MEDIO	8	6
Per attività a rischio ALTO	12	

La **formazione dei lavoratori sulla sicurezza** è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del **D. Lgs. 81/08**. Primo fra tutti, l'**art. 37 del D. Lgs. 81/08** prevede che il Datore di lavoro provveda alla *formazione dei lavoratori*, secondo i contenuti e la durata previsti dall'**Accordo Stato Regioni del 21/12/2011**.

In particolare, l'**Accordo Stato Regioni** sulla **formazione sicurezza lavoratori** prevede una durata dei *corsi* variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione "**Rischio Basso**", 12 ore per aziende ricadenti nel "**Rischio Medio**" e 16 ore per aziende ricadenti nel "**Rischio Alto**", secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell'Allegato II dell'**Accordo Stato Regioni del 21/12/2011**) e che sia composta da un modulo di carattere "**generale**" e un modulo di carattere "**specifico**". Quest'ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l'azienda.

### CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI:

Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'**Accordo Stato Regioni del 21/12/2011** prevede che **Preposti** frequentino corsi di *aggiornamento* periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.

#### 1.1.0 Formazione per preposti

(Art. 37 D.lgs 81/08 e CSR/221)

Corso di formazione base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché alla formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.1

	ore
<b>Formazione preposto</b>	
Corso base	8
Aggiornamento	6

La **formazione sulla sicurezza dei Preposti** è prevista dall'**art. 37 del D. Lgs. 81/08** e specificata normata, per contenuti e durata dei corsi, dall'**Accordo Stato Regioni del 21/12/11**.

### CORSI BASE PER PREPOSTI:

In sintesi, chi assume il ruolo di *preposto* deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla *sicurezza previsto per i lavoratori*, anche una "**formazione particolare aggiuntiva**" sulla **sicurezza per preposti** della durata di 8 ore. Tale corso per Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

### CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI:

Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'**Accordo Stato Regioni del 21/12/2011** prevede che i **Preposti** frequentino corsi di *aggiornamento* periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.

#### 1.1.2 Formazione per dirigenti

(Art. 37 D.lgs 81/08 e CSR/221)

Corso di formazione base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché alla formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.1

	ore
<b>Formazione dirigente</b>	
Corso base	16
Aggiornamento	6

I **Dirigenti** devono possedere una specifica formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria in accordo a quanto previsto nel **D. Lgs. 81/08** e ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell'**Accordo Stato Regioni del 21/12/11**.

### CORSO BASE PER DIRIGENTI:

In particolare, chi assume il *ruolo di dirigente* deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla "**sicurezza dirigenti sul lavoro**" di 16 ore, i cui contenuti sono espressamente individuati nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall'ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

### CORSI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI:

Oltre al percorso formativo base sulla sicurezza sopra richiamato, obbligatorio e necessario per poter assumere (o comunque svolgere di fatto) il ruolo di dirigente, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i **Dirigenti** frequentino *corsi di aggiornamento* periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.

### 1.1.3 Formazione R.L.S.

(Art. 37 D.lgs 81/08 e CSR/221)

Corso per lavoratori che intendono svolgere il compito di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008

	Corso base	aggiornament o
<b>Formazione dirigente</b>		
Da 15 a 50 lavoratori	32	4
Oltre i 50 lavoratori		8

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**. Il **D.Lgs. 81/08** all'art **47 comma 2** sancisce in questo modo l'importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** ha diritto ad una **formazione specifica** in materia di salute e *sicurezza*, indicata nell'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Inoltre il *D.Lgs. 81/08* ha introdotto l'*obbligo* di **aggiornamento annuale** dei **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** di **durata pari a 4 ore** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

### 1.1.4 Formazione R.S.P.P.

(Art. 34 Dlgs.81/08)

Corso di formazione per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

I **Datori di Lavoro** che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo l'Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

	ore	aggiornamento
<b>Formazione R.S.P.P.</b>		
Per attività a rischio BASSO	16	6
Per attività a rischio MEDIO	32	10
Per attività a rischio ALTO	48	14

BASSO	16	ore
MEDIO	32	ore
ALTO	48	ore


Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### 1.1.5 Formazione in materia di Primo Soccorso Aziendale

(Art. 37 Dlgs.81/08)

Corso per lavoratori che intendono svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classificate nei gruppi A, B o C dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03.

	Ore	aggiornament o
<b>Formazione primo soccorso aziendale</b>		
Corso gruppo A	16	6
Corso gruppo B	12	4



I **corsi di Primo Soccorso** sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel **D.M. 388/03**. Per determinare il gruppo a cui appartiene l'azienda è necessario, sulla base del **codice di tariffa INAIL**, identificare il corrispondente **indice di inabilità**, reperibile sul **sito INAIL**. Le **Aziende del Gruppo A** sono quelle con **indice di inabilità superiore a 4**. Le **Aziende del Gruppo B e C** sono quelle con **indice di inabilità minore o uguale a 4**. Per ulteriori dettagli si rimanda al **D.M. 388/03**.

#### Aziende Gruppo A:

- I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
- III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

#### Aziende Gruppo B:

aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

#### Aziende Gruppo C:

aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Per completare il percorso formativo, Vega Formazione organizza anche corsi di Aggiornamento di Primo Soccorso per le squadre di Emergenza, fornendo gli elementi di *aggiornamento* previsti dalla legislazione vigente.

### 1.1.6 Formazione addetto antincendio

(Art. 37 comma 9 D.lgs.81/08)

Corso per lavoratori che intendono svolgere il compito di prevenzione incendi, in materia quindi di sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 art. 37 co. 9.

Con aggiornamento in attesa di definizione

	ore
<b>Formazione primo soccorso aziendale</b>	
Corso rischio basso	4
Corso rischio medio	8

Il **decreto legislativo 81/08** all'art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il **datore di lavoro** è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle *misure di prevenzione incendi*, *lotta antincendio* e *gestione delle emergenze*. Tutti i lavoratori che svolgono l'incarico di **addetto alla squadra di emergenza antincendio** devono ricevere una *specifico formazione* attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al *livello di rischio incendio* delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato). I nostri **corsi di formazione antincendio** rispettano quanto previsto dall'allegato IX del **D.M. 10/03/1998** per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un'ottima preparazione delle **squadre di emergenza** ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le *prove pratiche di spegnimento incendio*.

### Formazione abilitante alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori

(Art. 73 D.lgs 81/08 e CSR/53)

Corso di formazione per operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori e senza stabilizzatori

	Teoria	Pratica	*aggiornamento
<b>Formazione P.L.E.</b>			<b>o</b>
<b>Piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori</b>	4	4	
<b>Piattaforme di lavoro elevabili senza stabilizzatori</b>	4	4	4
<b>Piattaforme di lavoro elevabili con e senza stabilizzatori</b>	4	6	

L'art. 73 del *D. Lgs. 81/08* prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature di lavoro** che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Con l'**Accordo Stato Regioni del 22/02/2012** sono state individuate le **attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Modulo giuridico - normativo (1 ora) Modulo tecnico (3 ore)

prova di verifica (questionario)

Moduli pratico (4 ore)

verifica finale (prova pratica)

\* Parte pratica: 1 docente ogni sei allievi

## Formazione abilitante alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli industriali semoventi a braccio telescopico fisso e rotativo

(Art. 73 D.lgs 81/08 e CSR/53)

Corso di formazione per operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori senza stabilizzatori con e senza stabilizzatori

	Teoria	Pratica	*aggiornamento
<b>Formazione MULETTO/TELESCOPICO</b>			
Carrello industriale semovente	8	4	4
Carrello industriale semovente a braccio telescopico fisso	8	4	
Carrello industriale semovente a braccio telescopico rotativo	8	4	
Carrello industriale semovente, carrello industriale semovente a braccio telescopico fisso e rotativo	8	8	

L'art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature di lavoro** che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Con l'**Accordo Stato Regioni del 22/02/2012** sono state individuate le **attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Modulo giuridico - normativo (1 ora) Modulo tecnico (3 ore)

prova di verifica (questionario)

Modulo pratico (4 ore)

verifica finale (prova pratica)

\* Parte pratica: 1 docente ogni sei allievi